

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
II^aSEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 026/CFA
(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Prof. Mauro Sferrazza
Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio
Metitieri – Segretario.

1. RICORSODELL'A.C. PAVIAAVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER L'OPERATO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, SIG. ALESSANDRO ZANCHI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6 MAGGIO 2014 (NOTA N. 3477/35 PF14-15 SP/BLP DEL 19.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 12 febbraio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio